

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 925/2010

DEL 22.03.2010

Oggetto: **L.R. 21/2000, art. 3, lett. a), b), c) ed i) - Emergenza idrica 2002.**
Accoglimento ricorso gerarchico della ditta Planu Mariano (prot. n. 14102 del 06/11/2008).

Il Commissario Straordinario

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n.25/37 del 3/7/2007;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 52 del 12.08.2009 di nomina del Commissario Straordinario dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTA** la L.R. 21/2000, art. 3, lett. a), b), c) ed i) - Emergenza idrica 2002;
- PREMESSO** che il 30/12/2002 la ditta Planu Mariano ha presentato domanda di finanziamento ai sensi della normativa in oggetto;
- PREMESSO** che il 02/03/2006 la Ditta ha presentato al Genio Civile una domanda di autorizzazione alla ricerca idrica;

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 925/2010

DEL 22.03.2010

- PREMESSO** che con nota n. 3082 del 04/05/2006, il Servizio del Genio Civile ha chiesto alla Ditta una integrazione documentale, che non è stata evasa dalla Ditta;
- PREMESSO** che con determinazione n. 1183 del 13/11/2006 è stata approvata la richiesta di contributo presentata dalla ditta Planu. Con determinazione n. 2369 del 22/06/2007, alla Ditta è stata concessa una anticipazione pari al 70% del contributo previsto in concessione;
- PREMESSO** che, ai sensi dell'art. 13 della determinazione di concessione, il termine per l'esecuzione dei lavori scadeva il 14/11/2007;
- PREMESSO** che il 25/10/2007 la Ditta ha chiesto una proroga di mesi sei per la conclusione dei lavori. La richiesta era motivata dai ritardi del Servizio del Genio Civile nel rilascio dell'autorizzazione alla ricerca idrica ed è stata accolta con determinazione n. 635 del 22/11/2007. Il nuovo termine di esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 14/05/2008;
- PREMESSO** che con nota pervenuta il 06/05/2008, la Ditta ha chiesto una seconda proroga. L'istanza è stata rigettata con nota del 22/07/2008 nella quale si precisa che la proroga poteva essere concessa solo una volta, per un periodo massimo di sei mesi. Avendo la Ditta già beneficiato di una proroga di tale durata, la stessa veniva invitata ad inoltrare ad ARGEA l'istanza di accertamento finale dei lavori;
- PREMESSO** che, ai sensi della L.R. 9/2006, il 07/08/2008 il Servizio del Genio Civile di Cagliari ha trasferito alla Provincia di Cagliari la pratica della Ditta Planu, dandone comunicazione anche alla stessa Ditta;
- PREMESSO** che la Ditta non ha chiesto il collaudo dei lavori e, pertanto, con determinazione n. 5239 del 22/09/2008 è stata disposta la revoca del finanziamento, con obbligo di restituzione dell'anticipazione percepita maggiorata degli interessi;

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 925/2010

DEL 22.03.2010

- PREMESSO** che il 26/09/2008, la Provincia di Cagliari ha rilasciato l'autorizzazione alla ricerca idrica alla Ditta. Il Direttore dei Lavori ha comunicato alla Provincia di Cagliari che l'inizio e la conclusione dei lavori rispettivamente per i giorni 10 e 15 ottobre 2008;
- VISTO** il ricorso presentato il 06/11/2008, nel quale la Ditta rappresenta che i ritardi nell'esecuzione dei lavori sono imputabili "esclusivamente all'attuazione della L.R. n. 9/2006", dichiara la disponibilità allo svolgimento del collaudo e chiede la riammissione al finanziamento;
- CONSIDERATO** che l'istanza di rilascio dell'autorizzazione alla ricerca idrica è antecedente alla determinazione di concessione del contributo;
- CONSIDERATO** che il superamento del termine concesso per la realizzazione dei lavori è dipeso dal ritardo delle Amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione di legge e non da fatto imputabile a colpa grave del Ricorrente;
- VISTO** il punto 2) della deliberazione della Giunta Regionale n. 2/24 del 21/01/2003, recante integrazioni e modifiche alle direttive di attuazione in materia di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, ai sensi del quale "*In alternativa alla revoca del provvedimento, nel caso di richiesta tardiva dell'accertamento finale, sarà operata una decurtazione del contributo in misura di € 200 per ogni mese di ritardo*";
- RITENUTO** per quanto sopra che l'applicazione della decurtazione di cui alla deliberazione della Giunta Regionale sopra citata costituirebbe una ingiusta penalizzazione nei confronti del Ricorrente;
- VISTO** il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 2577 del 17/03/2010;

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 925/2010

DEL 22.03.2010

Tutto ciò premesso e visto

DETERMINA

- ART. 1** di accogliere il ricorso gerarchico della ditta Planu Mariano (prot. n. 14102 del 06/11/2009);
- ART.2** di riammettere ad istruttoria l'istanza della ditta Planu Mariano di accesso ai finanziamenti di cui alla L.R. n. 21/2000 previa presentazione, da parte della stessa, della richiesta di collaudo e della relativa documentazione;
- ART. 3** di incaricare il Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus di procedere alla suddetta istruttoria e di adottare gli atti conseguenti;
- ART. 4** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus affinché la notifichi alla Ditta interessata;
- ART. 5** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Commissario Straordinario

Gianni Ibba